

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA
SERVIZIO ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO, ALTA FORMAZIONE E RICERCA

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO ATTUATORE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
NELL'AREA "NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA".

INDICE

FINALITA'	3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
DURATA DELL'INCARICO.....	4
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' .	5
AMBITO SETTORIALE D'INTERVENTO.....	6
CONTENUTI DELLA DOMANDA.....	7
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	8
AMMISSIBILITA', CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.....	8
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'	11
IMPEGNI E RESPONSABILITA' DELLA FONDAZIONE.....	11
DISPOSIZIONI FINALI.....	12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13
ELEMENTI INFORMATIVI.....	13

Articolo 1. FINALITA'

1. Il presente avviso costituisce l'attuazione di una parte del "Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia", approvato con deliberazione giunta n. 1710 del 19 settembre 2013.
2. In particolare, l'avviso viene emanato dal Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca (di seguito Servizio) della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, (di seguito Direzione), per individuare il soggetto attuatore dell'offerta di istruzione tecnico superiore (I.T.S.) nell'Area "Nuove tecnologie della vita".
3. Con la costituzione di un nuovo I.T.S. nell'Area "Nuove tecnologie della vita" la Regione intende soddisfare il fabbisogno di tecnici superiori con competenze in tema di produzione e manutenzione di apparecchiature e dispositivi diagnostici e biomedicali che viene espresso dal territorio regionale ed integrare l'offerta universitaria già esistente nel settore, potenziando e consolidando in questo modo la disponibilità di personale altamente qualificato in risposta alla domanda delle aziende e delle istituzioni scientifiche anche regionali, che operano nel settore delle Scienze della vita.

Articolo 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A livello nazionale:

1. **legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631**, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
2. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008** recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" e relativi allegati (di seguito D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
3. **Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca** (di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) **7 settembre 2011** recante "Norme generali concernenti i diplomi per gli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, terzo comma e 8 secondo comma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008" (di seguito D.M. 7 settembre 2011);
4. **Articolo 52 del Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5** convertito in legge 9 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) e successivi documenti di attuazione;
5. **Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca** (di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze) **7 febbraio 2013** recante "Linee guida in materia di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale a norma dell'articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" (di seguito D.M. 7 febbraio 2013);

A livello regionale:

1. **Legge regionale 16 novembre 1986, n. 76** (Ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia);
2. **Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982 n. 76." approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2011 n. 1790 (di seguito Regolamento FSE).
3. Documento concernente "**Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo**", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modificazioni (di seguito Linee guida);
4. **Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche** approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. **Programma Operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**, Obiettivo tematico 10 "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" – Fondo Sociale Europeo – 2014/2020 in corso di definizione;
6. **Legge regionale n. 23 di data 27 dicembre 2013, articolo 7 commi 5, 6 e 7** che autorizza la Regione a utilizzare, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2014, parte dei fondi previsti dal programma regionale di intervento a valere sul Fondo sociale europeo 2014 - 2020, attualmente in fase di predisposizione ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), al fine di consentire la progettazione di dettaglio e il tempestivo avvio delle attività previste nell'ambito degli obiettivi tematici n. 8 "Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità professionale" e n. 10 "Investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e la formazione permanente".

Articolo 3. DURATA DELL'INCARICO

1. La durata dell'incarico del nuovo I.T.S. nell'Area "Nuove tecnologie della vita" decorre dall'anno formativo 2014 – 2015, relativamente al biennio 2014-2015 / 2015- 2016, con una disponibilità a operare per un periodo minimo di sei anni e l'obbligo di concludere anche successivamente al citato sessennio i percorsi approvati in costanza di incarico.

Articolo 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. L'I.T.S. "Nuove tecnologie della vita" si costituisce secondo lo standard organizzativo della Fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e sulla base del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e secondo quanto disposto nelle linee guida di cui al D.M. 7 febbraio 2013.
2. Le domande, pertanto, possono essere presentate da raggruppamenti, che soddisfano i requisiti minimi della Fondazione che sono:
 - a) L'I.T.S. acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura della provincia nella quale ha sede.
 - b) I soggetti fondatori dell'I.T.S. sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo:
 - i) un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'articolo 13 della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato in una delle provincie della regione Friuli Venezia Giulia, sede della Fondazione;
 - ii) una struttura formativa che, ai sensi del regolamento di cui al DPR 07/Pres/2005 e successive modifiche e integrazioni, risulti titolare di sedi operative accreditate nel territorio regionale nella macrotipologia B – Formazione superiore e sia ubicata nella provincia sede della Fondazione. Il mancato rispetto della previsione di cui sopra per tutta la durata delle attività della Fondazione è causa di decadenza dell'incarico;
 - iii) una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'I.T.S., costituita entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della candidatura;
 - iv) un'università o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica, costituito entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della candidatura;
 - v) un Ente locale.
 - c) L'istituto tecnico o professionale, che promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all'I.T.S..
 - d) Ai soggetti formativi (istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate, università), che partecipano alla costituzione dell'I.T.S. come soci fondatori, è richiesta una pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi I.F.T.S. e/o una pregressa esperienza nella attuazione di misure per l'integrazione dei sistemi formativi.
 - e) I soggetti fondatori devono garantire una partecipazione attiva, mettendo a disposizione beni strumentali, risorse dedicate di tipo professionali, finanziarie e logistiche. Le risorse complessive messe a disposizione dai soggetti fondatori devono essere pari o superiori al 60% del valore complessivo del patrimonio della Fondazione medesima.
 - f) Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - i) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori all'atto della costituzione e dai Partecipanti;

- ii) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
 - iii) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - iv) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- g) Il valore del patrimonio di cui alla precedente lettera f) è quantificato in misura non inferiore a € 324.000,00.-, corrispondente al valore minimo necessario per garantire la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi e l'avvio del successivo.
- h) La Fondazione di partecipazione deve disporre di una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito interregionale e internazionale, funzionali a garantire una ricaduta dell'attività formativa ulteriore rispetto al territorio di riferimento, almeno in termini di occupabilità/mobilità dei giovani e di risposta ai fabbisogni delle imprese.
3. La composizione dei soggetti che costituiscono la Fondazione deve risultare idonea a garantire la realizzazione delle specifiche attività formative.
4. All'atto della presentazione della candidatura è sufficiente la manifestazione, espressa attraverso l'atto di domanda medesima, di volontà dei soggetti coinvolti a costituire formalmente la Fondazione qualora selezionata, nonché la previsione dell'impegno al rispetto delle condizioni del presente Avviso.
5. L'istituto tecnico o professionale, che promuove la costituzione della Fondazione in qualità di fondatore e ne costituisce l'ente di riferimento, deve essere chiaramente individuato all'atto della presentazione della candidatura.
6. I soggetti devono costituire la Fondazione ed avviare la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica presso la competente Prefettura entro il termine di 90 giorni dal Decreto di approvazione della graduatoria.

Articolo 5. AMBITO SETTORIALE D'INTERVENTO

1. L'area di intervento dell'I.T.S. riguarda le "Nuove tecnologie della vita" di cui al D.M. 7 settembre 2011 e, in sede di avvio delle attività, l'ambito di riferimento è il n. 3.2 – Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali.
2. In sede di avvio delle attività, l'ambito di riferimento n. 3.1. – Biotecnologie industriali e ambientali, potrà essere attivato presso le sedi operative fuori regione, qualora la Fondazione rivestisse un carattere multiregionale (con sede legale in Friuli Venezia Giulia e almeno una sede operativa fuori regione). In tal caso gli oneri del percorso formativo relativo all'ambito n. 3.1 non saranno a carico della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. In sede di seconda applicazione l'ambito n. 3.1 potrà essere attivato in Friuli Venezia Giulia, anche attraverso l'allargamento della struttura societaria e organizzativa della Fondazione.
4. L'offerta formativa e le azioni di sistema dovranno avere a riferimento la disciplina nazionale di cui all'articolo 2.

Articolo 6. CONTENUTI DELLA DOMANDA

1. La domanda di candidatura presentata secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 7, oltre ai dati anagrafici e quantitativi previsti dall'apposito formulario, deve contenere informazioni relative a:
 - a) Caratteristiche dei soggetti fondatori:
 - i) descrizione del patrimonio strutturale (laboratori, aule attrezzate ecc.);
 - ii) descrizione delle competenze tecnico professionali delle risorse umane;
 - iii) eventuale presenza di un sistema di certificazione della qualità;
 - iv) descrizione delle caratteristiche generali della struttura organizzativa;
 - v) descrizione dell'esperienza maturata in attività pregresse similari.
 - b) Caratteristiche della Fondazione:
 - i) descrizione del patrimonio che andrà a costituire il fondo di dotazione (beni mobili e immobili, risorse finanziarie, ecc.) e delle modalità di utilizzo dello stesso ai fini dell'offerta formativa e delle azioni di sistema;
 - ii) descrizione del modello organizzativo interno funzionale a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'attività da svolgere;
 - iii) descrizione delle modalità di partecipazione attiva da parte dei soci fondatori della Fondazione e quantificazione della percentuale delle risorse che concorrono a costituire il patrimonio della Fondazione (si ricorda che tale percentuale non può essere inferiore al 60%);
 - iv) indicazione del valore complessivo del patrimonio della Fondazione (si ricorda che tale valore non può essere inferiore a € 324.000,00.-);
 - v) descrizione del sistema di relazioni che s'intende sviluppare per garantire una ricaduta dell'attività formativa ulteriore rispetto al territorio di riferimento, almeno in termini di occupabilità/mobilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese.
 - c) Piano di attività della futura Fondazione con riguardo all'offerta formativa e ai servizi/azioni di sistema ipotizzati:
 - i) per l'ambito n. 3.2 – Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali:
 - (1) caratteristiche/contenuti dei percorsi formativi che s'intende offrire alle persone, con particolare riferimento ai giovani, al fine di innalzare le loro competenze per corrispondere alle richieste del mercato del lavoro ed alle aspettative personali;
 - (2) caratteristiche/contenuti delle azioni di sistema che s'intende attivare, al fine di:
 - (a) collegare le figure professionali ai fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese;
 - (b) sviluppare un maggior collegamento con i fabbisogni formativi emersi dal mercato del lavoro attraverso anche una puntuale declinazione a livello regionale delle figure professionali nazionali e dei relativi standard minimi di competenza;
 - (c) favorire la sperimentazione di azioni formative innovative in accordo con la ricerca scientifica e tecnologica;

- (d) promuovere il rafforzamento ed il consolidamento di relazioni stabili tra istituti di istruzione secondaria superiore, centri di formazione professionale, università, centri di ricerca ed innovazione tecnologica, imprese e parti sociali;
 - (e) coinvolgere in modo sistematico imprese, distretti, filiere produttive, cluster tecnologici ed altri soggetti che rappresentano aggregazioni di impresa;
- ii) per l'eventuale ambito 3.1 – Biotecnologie industriali e ambientali e per l'ambito n. 3.2 – Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali:
- (1) descrizione dei principali contenuti dell'eventuale proposta formativa a carattere interregionale.

Articolo 7. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande in formato cartaceo e in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, devono pervenire al Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca, via S. Francesco, 37 – 34133 Trieste **entro le ore 12⁰⁰ del 31 marzo 2014.**
2. La domanda deve essere redatta utilizzando il Fac-simile disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, Area Formazione, sezione Per gli operatori, voce Modulistica.
3. Ciascuna domanda deve essere contenuta in un plico sigillato recante:
 - a) la dicitura “DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SOGGETTO ATTUATORE DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) NELL’AREA “NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA”.”;
 - b) il nominativo del soggetto capofila.
4. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei poteri di firma di ciascun soggetto fondatore della costituenda Fondazione e deve essere corredata da:
 - a) copia del documento di identità dei sottoscrittori;
 - b) nel caso in cui i sottoscrittori della domanda non coincidano con il legale rappresentante, copia del documento dal quale si evincano i poteri di firma.
5. La documentazione considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto ai sensi dell'articolo 8. non può essere integrata dai richiedenti successivamente alla presentazione della domanda.
6. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica entro i termini di cui all'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

Articolo 8. AMMISSIBILITA', CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai fini dell'ammissibilità alla successiva fase di valutazione, le domande devono obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti:
 - a) sottoscrizione della domanda da parte di tutti i beneficiari;
 - b) presentazione della domanda entro i termini previsti dall'avviso;
 - c) utilizzo della modulistica prevista per la presentazione della domanda;

- d) presenza di almeno un soggetto per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 4 comma 2;
 - e) indicazione dell'istituto tecnico o professionale, quale ente che promuove la costituzione della Fondazione in qualità di fondatore e ne costituisce l'ente di riferimento;
 - f) completezza formale della domanda.
2. Le domande ritenute ammissibili sono valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione previsti dal paragrafo 9.1.3 lettera a) sistema comparativo, del documento "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo", emanato con decreto n. 3923/LAVFOR.FP del 25/10/2011:
- a) affidabilità del soggetto attuatore dal punto di vista organizzativo/strutturale;
 - b) affidabilità del soggetto attuatore dal punto di vista delle competenze specifiche rispetto all'attività di riferimento;
 - c) innovatività/qualità della proposta di candidatura.
3. Avendo a riferimento i sopraccitati criteri, il punteggio, fino ad un massimo di 100, viene attribuito nel seguente modo:

	Affidabilità del soggetto attuatore dal punto di vista organizzativo e strutturale.	Affidabilità del soggetto attuatore dal punto di vista delle competenze specifiche rispetto all'attività di riferimento.	Innovatività/qualità della proposta di candidatura	Totale punteggio
Caratteristiche dei soggetti fondatori	14	16	0	30
a) i) descrizione del patrimonio strutturale (laboratori, aule attrezzate ecc.)	6 (da 0 a 6)	Non pertinente	Non pertinente	6
a) ii) descrizione delle competenze tecnico professionali delle risorse umane	Non pertinente	6 (da 0 a 6)	Non pertinente	6
a) iii) indicazione di eventuale presenza di un sistema di certificazione della qualità	2 (0= assenza 2= presenza)	Non pertinente	Non pertinente	2
a) iv) descrizione delle caratteristiche generali della struttura organizza	6 (da 0 a 6)	Non pertinente	Non pertinente	6
a) v) descrizione dell'esperienza maturata in attività pregresse similari	Non pertinente	10 (da 0 a 10)	Non pertinente	10
Caratteristiche della Fondazione	7	0	23	30
b) i) descrizione del patrimonio che andrà a costituire il fondo di dotazione e delle modalità di utilizzo dello stesso ai fini dell'offerta formativa e delle azioni di sistema	7 (3=solo dotazione finanziaria 4= solo dotazione beni mobili/immobili 7= dotazione finanziaria e di beni mobili/immobili)	Non pertinente	5 (da 0 a 5 relativamente alle modalità innovative di utilizzo del patrimonio ai fini dell'offerta formativa e delle azioni di sistema)	12
b) ii) descrizione del modello organizzativo interno funzionale a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'attività da svolgere.	Non pertinente	Non pertinente	10 (da 0 a 10)	10
b) iii) descrizione delle modalità di partecipazione attiva da parte dei soci fondatori e quantificazione della percentuale delle risorse dei soci che concorrono a costituire il patrimonio della Fondazione			5 (0 = al 60%, 3 se > 60% ≤ 70% 5 se > 70%)	5
b) iv) descrizione del sistema di relazioni che s'intende sviluppare per garantire una ricaduta dell'attività formativa ulteriore rispetto al territorio di riferimento, almeno in termini di occupabilità/mobilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese.			3 (da 1 a 3)	3
Piano di attività della futura Fondazione	0	0	40	40
c) i. (1) descrizione delle caratteristiche/contenuti dei percorsi formativi	Non pertinente	Non pertinente	20 (da 0 a 20)	20
c) i. (2) descrizione delle caratteristiche/contenuti delle azioni di sistema	Non pertinente	Non pertinente	15 (da 0 a 15)	15
c) ii. (1) indicazione della presenza della proposta formativa a carattere interregionale	Non pertinente	Non pertinente	5 (0= assenza 5= presenza)	5
TOTALE	21	16	63	100

4. La soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria è fissata in 50 punti.
5. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più proposte, si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio c). Nel caso di ulteriore situazione di parità si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio b), e qualora permanga la parità, si prenderà in considerazione l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 9. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Al termine della fase valutativa viene redatta una graduatoria.
2. La fase di comunicazione dell'approvazione della graduatoria avviene attraverso i seguenti canali:
 - a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
 - b) nota formale di approvazione della Regione ai soggetti che hanno presentato la domanda;
 - c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it area Formazione, sezione Per gli operatori, voce Graduatorie.
3. Il soggetto, la cui domanda ottiene il punteggio più elevato, viene incaricato dalla Regione dell'attuazione delle attività previste dal presente Avviso secondo le modalità descritte all'articolo 10. L'incarico da parte della Regione è condizionato al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione presso la competente Prefettura.
4. Al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, si intende promuovere sul territorio regionale per la durata del "Piano territoriale triennale concernente il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori nella Regione Friuli Venezia Giulia" di cui alla delibera di giunta regionale 1710/2013, complessivamente un'offerta I.T.S. articolata in un numero massimo di due percorsi formativi per ciascuna annualità, compatibilmente con le risorse rese disponibili dalla nuova programmazione FSE 2014/2020. Ulteriori percorsi potranno essere attivati con oneri interamente a carico della Fondazione.

Articolo 10. IMPEGNI E RESPONSABILITA' DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione si impegna per tutta la durata dell'incarico a:
 - a) promuovere le attività di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Istruzione Tecnica Superiore, nonché di tutti gli eventuali atti, di indirizzo o regolamentari emessi dalla Direzione o dal Servizio competente;
 - b) garantire la realizzazione delle attività formative su tutto il territorio regionale nel rispetto della normativa vigente in materia di accreditamento delle sedi operative;
 - c) adempiere agli obblighi di osservanza della normativa e dei vincoli di finanza pubblica derivanti dall'aver una personalità giuridica di "organismo di diritto pubblico", a norma dell'articolo 3 comma 26 del d.lgs. n. 163/2006 e di dotarsi di un proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

- d) a sviluppare una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito interregionale e internazionale, funzionali a garantire una ricaduta dell'attività formativa ulteriore rispetto al territorio di riferimento, almeno in termini di occupabilità/mobilità dei giovani e di risposta ai fabbisogni delle imprese.
2. La concessione di finanziamenti regionali configura la Fondazione quale soggetto attuatore, che assume le conseguenti responsabilità:
- a) di programmazione, organizzazione e gestione didattica dell'offerta formativa e delle correlate azioni di sistema secondo quanto previsto dalle Direttive annuali predisposte dal Servizio e relative alle modalità di attuazione delle attività;
 - b) di predisposizione di uno specifico Programma di Attuazione redatto secondo quanto previsto dalle Direttive regionali. All'interno di tale documento, vengono dettagliate le iniziative formative e di sistema da realizzarsi nel corso del biennio di riferimento, tenuto anche conto delle risorse assegnate. Al Programma di Attuazione vanno allegare le proposte formative redatte sugli appositi formulari;
 - c) di gestione amministrativa e contabile nei confronti della Regione;
 - d) di promozione, in maniera organica e omogenea dal punto di vista della strumentazione utilizzata (loghi, materiale informativo, ecc..) dell'offerta formativa;
 - e) di alimentare il sistema di monitoraggio del Servizio che verifica l'avanzamento delle operazioni sotto i profili finanziario, fisico e procedurale;
 - f) di assicurare la disponibilità di tutta la documentazione amministrativa, didattica e contabile, anche durante le verifiche in loco;
 - g) di restituire, per quanto concerne le risorse erogate dall'amministrazione regionale, le eventuali economie di spesa realizzate alla conclusione dell'intervento, indipendentemente dal loro valore, pena l'applicazione degli interessi di mora calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di restituzione e fino alla data di effettiva restituzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.
3. Nel caso la Fondazione risultasse inadempiente relativamente agli impegni e alle responsabilità di cui al comma 2, il Servizio si riserva di procedere alla revoca del finanziamento.

Articolo 11. DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) vengono definiti i seguenti termini:

Procedimento	Termine	Termine iniziale	Termine finale
Formazione della graduatoria	60 giorni	Giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande	Data di adozione del decreto direttoriale di approvazione della graduatoria

2. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di revocare l'incarico qualora nel periodo di riferimento intervengano disposizioni legislative nazionali e/o regionali che modifichino sostanzialmente il quadro normativo di riferimento rendendo di fatto necessaria la ricerca di soluzioni organizzative e gestionali diverse, fermo restando la corresponsione degli importi finanziari dovuti per l'attività svolta. Analogamente, tali modifiche del quadro normativo potranno comportare la revisione sia dei termini di durata dell'incarico, sia della natura e della composizione del soggetto gestore individuato.
3. Per tutte le parti non espressamente disciplinate dal presente Avviso si rimanda alle Direttive regionali annuali emanate in materia dal Servizio.
4. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2022.

Articolo 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti al Servizio, sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali, nel pieno rispetto del decreto legislativo n.196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa e verranno conservati in archivi informatici e cartacei.
2. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.
3. Il conferimento di tali dati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti, è obbligatorio in quanto indispensabile al richiedente per la partecipazione al procedimento di cui sopra; conseguentemente, il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di partecipazione del richiedente al procedimento stesso.
4. I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali possono essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
5. Titolare del trattamento è il Direttore del Servizio.

Articolo 13. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:
Struttura responsabile
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca
Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca
via San Francesco 37 Trieste
indirizzo mail: istruzione@regione.fvg.it
indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento

il Direttore del Servizio dott.ssa Ketty SEGATTI - tel. 040/3775206; e-mail ketty.segatti@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria

dott.ssa Maria Graziella PELLEGRINI - tel. 040/3772834; e-mail mariagraziella.pellegrini@regione.fvg.it

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo <http://www.regione.fvg.it>.
3. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il Dirigente
dott.sa Ketty Segatti